



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

27 APR 2007

NR.557/PAS.4289.10089.G(2)

Roma,

OGGETTO: richiesta approvazione nomina guardie giurate zoofile.. 9

Con la nota sopradistinta, codesta Prefettura - UTG chiede l'avviso dello scrivente Ufficio "in ordine alla competenza ad approvare la nomina di guardie giurate per l'accertamento delle violazioni della legge 11.2.1992, n.157 che deve ritenersi ascrivibile all'Autorità prefettizia qualora venga qualificata come vigilanza zoofila ovvero all'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art.163 comma 3 lettera a) e b) del decreto legislativo n.112 del 31.3.1998, se considerata vigilanza venatoria".

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'art.27, 1° comma, lettera b) della Ln.157/1992 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legge quadro sulla caccia e delle leggi regionali in materia è affidata, tra gli altri, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che la vigilanza sull'esercizio della caccia è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Il successivo art.37, terzo comma, statuisce che "ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art.27, comma 1, lettera b).

L'art.163, 3° comma, del D.lgs. n.112/1998, ha trasferito alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi attinenti al riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11



# Ministero dell'Interno

- 2 -

febbraio 1992, n.157. La competenza relativa all'attribuzione della qualifica di guardia giurata zoofila non ha formato oggetto di trasferimento e pertanto è rimasta di pertinenza del Prefetto.

L'art.6, 2° comma della L.n.189/2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, ha previsto che "la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali d'affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt.55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Dal quadro normativo descritto emerge che:

- 1) il riconoscimento della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria compete al Presidente della Provincia;
- 2) il riconoscimento della qualifica di guardia giurata zoofila compete al Prefetto;
- 3) l'ambito di attività delle due figure di operatori della vigilanza risulta distinto, sia per i poteri rivestiti - solo le guardie zoofile, con le limitazioni fissate dal menzionato art.6 L.n.189/2004 possiedono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria - sia per il campo di azione, la normativa concernente l'esercizio della caccia, in un caso; la protezione degli animali, in particolare quelli cosiddetti d'affezione, nell'altro;
- 4) le guardie zoofile possono svolgere senza ulteriori riconoscimenti anche la vigilanza venatoria, mentre le guardie venatorie, per poter svolgere la vigilanza zoofila, devono essere munite del decreto del Prefetto.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesto

Ufficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

VE/RS

2/4